

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni del capitolo 30 della NC possano essere interpretate nel senso che non è consentito classificare in tale capitolo un prodotto, il cui componente essenziale è un principio attivo (batteri probiotici) contenuto nei complementi alimentari che vengono classificati nella voce tariffaria 2106 90 98 della NC.
- 2) Se, ai fini della classificazione nel capitolo 30 della NC, sia sufficiente che il prodotto, contenente il principio attivo che ha effetti benefici sulla salute in generale e che si trova spesso nei complementi alimentari, venga presentato dal produttore come medicinale e come tale venga da quest'ultimo commercializzato e venduto.
- 3) Se, alla luce dello sviluppo del diritto dell'Unione europea in materia di regolamentazione del mercato dei farmaci, il concetto di «profilo terapeutico o profilattico nettamente definito» — che secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea costituisce un requisito per la classificazione nel capitolo 30 della NC — debba essere interpretato nel senso che esso corrisponde al concetto di medicinale risultante dalle norme dell'Unione in materia di medicinali per uso umano.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 4 gennaio 2016 — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki****(Causa C-4/16)**

(2016/C 111/09)

*Lingua processuale: il polacco***Giudice del rinvio**

Sąd Apelacyjny w Warszawie

**Parti***Ricorrente:* J. D.*Convenuto:* Prezes Urzędu Regulacji Energetyki**Questione pregiudiziale**

Se la nozione di energia idraulica, quale fonte energetica rinnovabile, contenuta nell'articolo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3 e con il considerando 30 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE <sup>(1)</sup>, debba essere intesa nel senso che essa si riferisce esclusivamente all'energia prodotta dalle centrali idroelettriche che sfruttano il salto delle acque superficiali interne, compreso il salto dei fiumi, o anche all'energia prodotta da una centrale idroelettrica (che non sia né una centrale di pompaggio né una centrale di pompaggio ad accumulazione), situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un'altra azienda.

---

<sup>(1)</sup> GU L 140, pag. 16.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova (Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****(Causa C-10/16)**

(2016/C 111/10)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Genova

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Ignazio Messina & C. SpA

*Resistente:* Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il regolamento CEE n. 4055/1986 <sup>(1)</sup>, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella recata dal DPR n. 107/2009, che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure di navi provenienti da o dirette [verso] un porto italiano;
- 2) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative e/o compiti e/o attività non espressamente compensate dalla tassa medesima;
- 3) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative da parte di Enti diversi da quello al cui bilancio la tassa è versata;
- 4) se il regolamento CEE n. 4055/1986, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, osti all'applicazione di una normativa nazionale quale quella recata dal DPR n. 107/2009 che imponga il pagamento di una tassa in misure differenti a seconda che si tratti di navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extra UE oppure da navi provenienti da o dirette verso un porto dell'Unione, laddove tale differenza sia giustificata dallo svolgimento di pubbliche funzioni autoritative ma in difetto della determinazione dei singoli costi da compensare talché non sia possibile verificare né a priori né a posteriori i costi di quali servizi siano stati effettivamente compensati [e] in che termini e quantità tale tassa abbia effettivamente compensato tali servizi.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova  
(Italia) il 7 gennaio 2016 — Ignazio Messina & C. SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

**(Causa C-11/16)**

(2016/C 111/11)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Genova

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Ignazio Messina & C. SpA

*Resistente:* Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio delle dogane di Genova